

STANDARD EOIR - 20 DICEMBRE 2017 ORE 06:00

Scambio di informazioni: "compliant" ma non (ancora) "complete"

Il Peer Review Report - Italia 2017 - pubblicato in concomitanza con la riunione del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes , ha evidenziato la solidità dell'assetto normativo domestico ai fini dell'efficacia dello scambio su richiesta (giudizio finale: "compliant"). Ma, d'altro canto, sembra lasciare spazio ad ulteriori considerazioni in merito al nodo della reale e definitiva integrazione tra i dati già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e quelli rinvenuti dalle diverse forme di scambio di informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Obiettivo che - in un certo senso - sembra andare oltre l'efficacia "formale" della struttura normativa di riferimento.

L'Italia è "compliant".

Questa è l'esito del Rapporto Italia 2017 ("Peer Review Report on the Exchange of Information on Request") elaborato dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (**OCSE**) - pubblicato il 17 novembre 2017 - e riguardante l'effettivo funzionamento dello standard in materia di **scambio di informazioni su richiesta a fini fiscali** (cd. **EOIR**) nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2016.

Leggi anche Scambio di informazioni fiscali su richiesta: Italia "compliant"

L'Italia, proseguendo nel percorso di implementazione dello standard EOIR, ha visto migliorare la propria valutazione rispetto al precedente Rapporto (2011), all'interno del quale era stata valutata come "Largely Compliant". L'ampia rete di accordi stipulati dall'Italia in materia di scambio di informazioni, l'accelerazione nei processi di ratifica degli stessi e il rinnovato assetto normativo sia in materia di **antiriciclaggio** che in materia di **accesso alle informazioni fiscalmente rilevanti** (e della relativa tutela in termini di confidenzialità), sono alla base della positiva valutazione dell'OCSE. In altre parole l'Italia è "strutturalmente" ok.

Si sottolinea inoltre che anche le seguenti Giurisdizioni sono state oggetto del "secondo round" di Peer Review:

Giurisdizione

Valutazione

Motivazione

Curaçao	Partially compliant	Insufficienza in merito alla disponibilità e accesso alle informazioni sulla "beneficial ownership" e inadeguatezza nella tempistica di risposta alle richieste.
Danimarca	Largely Compliant	Le nuove disposizioni normative interne in tema di "beneficial ownership" non risultano totalmente in linea con gli standard internazionali.
India	Largely Compliant	Il quadro giuridico è tendenzialmente in linea con lo standard internazionale, ma richiede alcuni miglioramenti per garantire che i nuovi obblighi relativi alla disponibilità e accesso alle informazioni sulla "beneficial ownership" siano attuati.
Isola di Man	Compliant	Conformità allo standard internazionale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni su richiesta. La disponibilità e l'accesso alle informazioni contabili e bancarie nonché quelle relative alla "beneficial ownership" sono soggette ad un adeguato monitoraggio.
Jersey	Compliant	Effettivo utilizzo dei poteri di raccolta delle informazioni, protezione della riservatezza e adozione di adeguati standard che non creino ritardi nel processo di scambio di informazioni.

Le valutazioni sono la dimostrazione della positiva evoluzione - soprattutto nei Paesi da sempre annoverati tra i cd. "paradisi fiscali" - degli strumenti volti alla lotta integrata, su base worldwide, dei crimini di natura fiscale.

Lo **scambio di informazioni su richiesta** è disciplinato all'interno delle seguenti convenzioni/accordi bilaterali e multilaterali:

- art. 26, **Modello di Convenzione OCSE**;
- art. 5, **TIEA** ("Tax Information Exchange Agreement");
- art. 5, **MAAT** ("Mutual Administrative Assistance in Tax Matters").

Lo **standard EOIR** - muovendosi all'interno di un siffatto quadro normativo - disciplina lo scambio di informazioni su richiesta basandosi essenzialmente sul criterio della "**verosimile rilevanza**"

(“foreseeable relevance”) delle informazioni, dinamica che prevede un **duplice obiettivo**:

- ampliare il più possibile la portata dello scambio di informazioni (obiettivo delle singole Amministrazioni finanziarie); e

- impedire le cd. **“fishing expeditions”** (letteralmente “spedizioni di pesca”), ossia richieste generalizzate circa informazioni, di natura bancaria o finanziaria, non riguardanti contribuenti specifici e basate unicamente sul sospetto di un’evasione internazionale (obiettivo: tutela del contribuente).

Il Commentario OCSE prevede che la “verosimile rilevanza” si consideri soddisfatta sia nei casi di **richieste di informazioni** aventi ad oggetto un **singolo contribuente** che un **gruppo di contribuenti**, purché identificati (cfr. parametri di cui al Commentario al Modello di Convenzione OCSE (2014), art. 26, par. 5.2.). Inoltre, si ricorda che ai fini dell’**identificazione del contribuente**, la specifica indicazione del nome e/o indirizzo di residenza non è considerata indispensabile in quanto è possibile che l’identità degli stessi sia ottenibile anche attraverso l’utilizzo di altre informazioni “sufficienti” (cfr. Commentario al Modello di Convenzione OCSE (2014), art. 26, Par. 5.1.).

A tal proposito va altresì osservato che il concetto di “verosimile rilevanza” - unitamente all’identificazione di quali siano le “altre informazioni sufficienti” utili all’identificazione del/dei soggetto/i destinatario/i della richiesta - ha creato, nel recente passato, non pochi spunti di dibattito in merito alla **sottile linea** che separa i criteri (spesso generalizzati) alla base delle “group request” dal divieto di “fishing expedition”. Risonanti, in tal senso, sono stati i **contenziosi** venutisi a creare in merito all’interpretazione dell’art. 28 della Convenzione fra Francia e Svizzera in materia di scambio d’informazioni su richiesta (sentenza del Tribunale federale del 24 settembre 2015, n. 2C-1174/2014) e quello relativo alla “group request” inoltrata dai Paesi Bassi alla Svizzera alla luce delle Convenzione tra Olanda e Svizzera (sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2016, n. 2C_276/2016). Sebbene vi fossero **ragionevoli dubbi** in merito alla “verosimile rilevanza” delle informazioni richieste, entrambe le controversie si sono concluse con la concessione, da parte del Tribunale federale elvetico, dell’assistenza amministrativa riconoscendo in tal modo l’ampia portata del concetto di “verosimile rilevanza” che deve essere interpretato nel senso di **assicurare uno scambio di informazioni che sia il più ampio possibile**; finalità che appare - tra l’altro - perfettamente allineata con le disposizioni di cui allo scambio automatico di informazioni di matrice OCSE (“Common Reporting Standard”).

In aggiunta, come già evidenziato, assumono particolare importanza sia gli aspetti riguardanti le evoluzioni della normativa antiriciclaggio (sia con riferimento alle raccomandazioni FATF-GAFI che, di riflesso, con il recepimento della direttiva n. 849/2015 - IV direttiva antiriciclaggio) sia la crescente necessità di garantire la **confidenzialità** delle informazioni oggetto delle diverse forme di scambio anche e soprattutto con riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali dei singoli contribuenti. In particolare, si segnalano:

- gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali volti a vigilare sulla predisposizione di idonee garanzie circa la tutela della privacy dei singoli contribuenti all’interno del perimetro dello scambio di informazioni fiscali (da ultimo con Provvedimento n.283 del 22 giugno 2017);

- le sentenze della Corte di Giustizia EU (Grande Sezione):

a) causa C-362/14, caso “Maximillian Schrems” (sentenza depositata il 6 ottobre 2015): riguardante la previsione di requisiti minimi che permettano di garantire la tutela dei dati dei singoli

contribuenti contro il rischio di abusi nonché contro eventuali accessi e usi illeciti degli stessi, a maggior ragione in caso di scambio automatico;

b) causa C-682/15, caso “Berlioz” (sentenza depositata il 16 maggio 2017): riguardante i diritti esercitabili dal contribuente nel contesto di procedure di scambio di informazioni e riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

I diversi aspetti considerati configurano uno **scenario di riferimento** che, nella sua complessità, appare sempre più completo e integrato. Infatti, è opportuno sottolineare come l’implementazione - su scala internazionale - delle diverse forme di scambio stia progressivamente portando all’evoluzione dell’efficacia delle stesse: da “semplici” strumenti di **deterrenza**/minaccia nei confronti dei potenziali evasori - aspetto in ogni caso fondamentale se collegato al successo delle diverse procedure di voluntary disclosure attivate a livello worldwide - a strumenti volti alla **definitiva e puntuale individuazione** di fattispecie elusive ed evasive a livello cross border, nel modo più “automatizzato” possibile.

In altre parole, l’efficacia dello scambio sembra addirittura prescindere dalla sola predisposizione di un solido quadro normativo di riferimento. La vera “**sfida**” è infatti rappresentata dalla predisposizione di idonee strutture (anche e soprattutto informatiche) che portino alla definitiva **integrazione** tra le numerose informazioni già presenti all’interno dell’**Anagrafe Tributaria** e quelle rinvenienti dalle diverse forme di scambio di informazioni.

Obiettivo che, in un certo senso, sembra andare ben oltre la “semplice” perfezione formale delle informazioni e delle relative modalità di ottenimento delle stesse.

Compliant, appunto.